

Risposta n. 31

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, ha esposto quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, esercente attività di impresa cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dei benefici previsti dal comma 11 del citato articolo 9-*bis*, anche laddove i dati utili a consentire l'accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione presentata - ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene possibile fruire dei benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-*bis* del d.l. n. 50 del 2017, anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione annuale dei redditi sia presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dal contribuente è condivisibile.

L'articolo 9-*bis* del d.l. n. 50 del 2017 dispone al comma 1 che "*1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11*".

Il predetto comma 11 dispone che "*In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:*

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente

alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato."

I "dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti" sono dunque utilizzati per calcolare il grado di affidabilità del contribuente, cui è subordinata la fruizione dei benefici suddetti.

Tanto premesso, i commi da 1 a 3 dell'articolo 2 del DPR n. 322 del 1998,

individuano il *"Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."* per le *"persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*, i *"soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche"* e per i *"soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi"*, mentre il successivo comma 7 dispone che *"Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo"*.

In ordine alla dichiarazione c.d. tardiva, con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, paragrafo 2.2., è stato ritenuto che *"...la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari."*

Si ritiene, conseguentemente, che il contribuente ha diritto ai benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-*bis* anche in base alla dichiarazione "tardiva" presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, paragrafo 7.2, *"... il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio."*

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)